



Città di Fossano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 8 aprile 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28 aprile 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 29 novembre 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 9 dicembre 2019

I N D I C E	
Capo I – Imposta Municipale Propria (IMU)	
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Aliquote e detrazione per abitazione principale
Art. 3	Equiparazioni
Art. 4	Immobili utilizzati da enti non commerciali
Art. 5	Determinazione del valore delle aree edificabili
Art. 6	Modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie al riconoscimento di agevolazioni
Art. 7	Versamenti dei contitolari
Art. 8	Funzionario responsabile
Art. 9	Vigenza
Capo II – Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	
Art. 10	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 11	Istituzione della TASI
Art. 12	Presupposto impositivo
Art. 13	Base imponibile
Art. 14	Aliquote
Art. 15	Soggetto attivo
Art. 16	Soggetto passivo
Art. 17	Modalità di applicazione del tributo
Art. 18	Individuazione dei servizi indivisibili
Art. 19	Esenzioni
Art. 20	Detrazione per abitazione principale
Art. 21	Dichiarazione

Art. 22	Riscossione
Art. 23	Modalità di versamento
Art. 24	Funzionario responsabile
Art. 25	Attività di controllo e rimborsi
Art. 26	Clausola di adeguamento
Art. 27	Disposizioni per l'anno 2014
Art. 28	Vigenza
Capo III – Tassa sui rifiuti (TARI)	
Art. 29	Oggetto del regolamento
Art. 30	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 31	Soggetto attivo
Art. 32	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 33	Soggetti passivi
Art. 34	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 35	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
Art. 36	Superficie degli immobili
Art. 37	Costo di gestione
Art. 38	Determinazione della tariffa
Art. 39	Articolazione della tariffa
Art. 40	Periodi di applicazione del tributo
Art. 41	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 42	Occupanti le utenze domestiche
Art. 43	Tariffa per utenze non domestiche
Art. 44	Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 45	Scuole statali
Art. 46	Tributo giornaliero
Art. 47	Tributo provinciale
Art. 48	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 49	Riduzioni per le utenze non domestiche
Art. 50	Riduzioni per il recupero
Art. 51	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 52	Agevolazioni
Art. 53	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
Art. 54	Dichiarazione
Art. 55	Funzionario responsabile
Art. 56	Accertamento
Art. 57	Sanzioni
Art. 58	Riscossione
Art. 59	Interessi e rimborsi
Art. 60	Somme di modesto ammontare
Art. 61	Entrata in vigore ed abrogazioni
Art. 62	Clausola di adeguamento
Art. 63	Disposizioni transitorie
Art. 64	Disposizioni per l'anno 2014
Allegato 1)	Valore delle aree edificabili ai fini IMU
Allegato 2)	Categorie utenze non domestiche ai fini TARI

CAPO I - Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Fossano, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 707 a 721 L. 147/2013;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 2 Aliquote e detrazione per abitazione principale

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

Articolo 3 Equiparazioni

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dal pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- (...abrogato...)¹

¹ comma abrogato a decorrere dal 1/1/2016 per effetto delle modifiche normative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. 208/2015)

Articolo 3bis – Agevolazioni per fabbricati produttivi²

1. Al fine di favorire la localizzazione di nuove imprese sul territorio comunale, il Consiglio comunale individua un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati accatasti nel gruppo "D", posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU che iniziano nuove attività sul territorio del comune di Fossano a far data dal 1° gennaio 2017. L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario.

La durata dell'agevolazione è subordinata al numero di dipendenti addetti, secondo i seguenti criteri:

- a) fino a cinque dipendenti agevolazione riconosciuta per anni tre;
- b) dai sei ai dieci dipendenti agevolazione riconosciuta per anni cinque;
- c) dagli undici ai trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni sette;
- d) oltre i trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni dieci.

Nel solco delle recenti normative nazionali approvate in materia di contenimento del consumo del suolo e del riuso del suolo edificato, nel caso di nuova localizzazione mediante il reimpiego, anche con trasformazione, di impianti produttivi già esistenti ma inattivi, la durata dell'agevolazione di cui sopra viene applicata nella misura seguente:

- a) fino a cinque dipendenti agevolazione riconosciuta per anni sei;
- b) dai sei ai dieci dipendenti agevolazione riconosciuta per anni otto;
- c) dagli undici ai trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni dieci;
- d) oltre i trenta dipendenti agevolazione riconosciuta per anni tredici.

Annualmente, con riferimento alla situazione del 31/12 precedente, deve essere comunicato il numero degli addetti, al fine di verificare la corrispondenza con l'agevolazione spettante.

2. Al fine di favorire altresì il rinnovamento e/o l'ampliamento degli impianti produttivi di imprese già operanti sul territorio comunale, il Consiglio comunale individua altresì un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati accatasti nel gruppo "D", posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU che attuano interventi di ammodernamento dei propri stabilimenti e/o delle linee produttive, ovvero acquisiscono nuovi beni strumentali. L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario.

La durata dell'agevolazione si applica in base al valore dell'intervento sostenuto in relazione all'esistente, decorrente dal mese successivo a quello in cui il bene è atto all'uso ed è così graduata:

- a) migliorie apportate dal 20% al 40% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo agevolazione riconosciuta per 24 mesi
- b) migliorie apportate dal 41 al 50% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo agevolazione riconosciuta per 36 mesi
- c) migliorie apportate oltre il 50% rispetto al valore precedente del fabbricato produttivo agevolazione riconosciuta per 60 mesi.

Il valore di riferimento per la determinazione della percentuale di incremento è dato dal valore del fabbricato produttivo come iscritto al libro cespiti beni ammortizzabili, al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'intervento di miglioria e/o ampliamento.

²articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 29/11/2016

3. L'agevolazione di cui al comma 2) si applica solo a condizione che gli interventi attuati non comportino una riduzione superiore al 5% degli addetti per tutta la durata dell'agevolazione riconosciuta, rispetto ai livelli occupazionali pre intervento

Articolo 3ter **Agevolazioni per imprenditoria giovanile, femminile e start up³**

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, viene stabilita un'aliquota agevolata a favore dei "giovani imprenditori" e per l'"imprenditoria femminile", come definiti dal presente articolo, per gli immobili da questi posseduti (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) nonchè direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario.

Sono ammessi a beneficiare dell'aliquota agevolata i giovani e le donne che iniziano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo sul territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per nuove attività dei "giovani imprenditori" ed "imprenditoria femminile" si intendono quelle iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA.
- sono considerati "giovani imprenditori":
 - le imprese individuali costituite dai giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non ancora compiuti al 1° gennaio dell'anno cui il beneficio si riferisce
 - le società di persone o di capitali in cui almeno il 60% dei soci sia di età compresa tra i 18 ed i 36 anni come sopra specificato e che detenga almeno il 60% del capitale nelle società di persone e l'80% del capitale nelle società di capitale
- è considerata "imprenditoria femminile" quella costituita da:
 - imprese individuali formate da donne
 - società di persone o di capitali in cui almeno il 60% dei soci sia di genere femminile e che detenga almeno il 60% del capitale nelle società di persone e l'80% del capitale nelle società di capitale
- l'impresa deve avere sede operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione, che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

L'agevolazione deve essere richiesta con le modalità di cui al successivo art. 6. Essa ha durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. e cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti ivi previsti, e comunque a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

I soggetti che usufruiranno della presente agevolazione sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

³ articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 29/11/2016

La quantificazione dell'aliquota agevolata è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, con apposita ed autonoma deliberazione del Consiglio comunale.

2. Al fine di promuovere l'avvio di nuove imprese aventi carattere di start up il Consiglio comunale individua un'apposita tariffa agevolata per i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU che iniziano nuove attività sul territorio del comune di Fossano a far data dal 1° gennaio 2017. L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'impresa utilizzi direttamente l'immobile concesso in locazione finanziaria a titolo di locatario.

Possono accedere al beneficio agevolativo le imprese di start up innovativa, come definite dall'art. 25 commi 2 e 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che siano iscritte al registro speciale delle imprese istituito presso le camere di commercio.

L'agevolazione deve essere richiesta con le modalità di cui al successivo art. 6. Essa ha durata limitata ai primi tre anni decorrenti dalla data di inizio attività nel territorio del comune di Fossano e cessa di avere efficacia al venir meno dei requisiti di start up innovativa e comunque a decorrere dal quarto anno di attività di impresa.

Articolo 4

Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale propria, a condizione che gli stessi, oltreché essere utilizzati dall'ente non commerciale siano dal medesimo posseduti.

Articolo 5

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e confermato dal comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n. 214, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella A, allegata al presente regolamento.
2. La determinazione dei valori di cui sopra è effettuata avendo a riferimento i criteri previsti dall'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, avente effetto con riferimento all'anno d'imposta in corso alla data della sua adozione. Nel caso di adozione successivamente alla scadenza del versamento in acconto, è ammesso il conguaglio a saldo dell'imposta dovuta senza addebito di sanzioni.
4. Non può in ogni caso essere riconosciuto il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso in cui il contribuente abbia indicato quale valore delle aree edificabili un importo superiore ai valori predeterminati. In tal caso l'imposta è comunque dovuta nella misura di quanto dichiarato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992. Qualora il valore dell'area interessata non sia ricompreso tra quelli definiti nella deliberazione di Giunta di fissazione dei valori delle aree edificabili, il Dipartimento Tecnico provvede alla definizione del valore necessario, secondo i criteri di cui all'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
6. Oltre alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, sono altresì considerate aree edificabili agli effetti dell'imposizione IMU, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, le aree edificabili utilizzate a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione, anche qualora le stesse non siano considerate edificabili in base allo strumento urbanistico generale (come, a titolo esemplificativo l'installazione di antenne o impianti fotovoltaici su terreni agricoli)

Articolo 6

Modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie al riconoscimento di agevolazioni

1. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ivi compreso il riconoscimento del requisito di pertinenza dell'abitazione principale, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del dipendente addetto al ritiro delle stesse o in alternativa le dichiarazioni possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ovvero essere digitalmente firmate.
3. Ciascuna dichiarazione, per essere valida dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve essere presentata entro la scadenza stabilita per il pagamento del saldo per il medesimo anno.
4. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
5. (...abrogato...)⁴
6. L'aliquota agevolata per gli immobili locati a "canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applica a decorrere dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatore trasferisca la propria residenza entro 30 giorni. In tutti gli altri casi, l'applicazione dell'aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche. Prima del pagamento della prima rata IMU successiva alla stipula del contratto, il proprietario è tenuto a presentare copia del contratto, anche nel caso in cui lo stesso sia stato redatto con la collaborazione delle associazioni di categoria. In caso di rescissione anticipata del contratto ed in caso di mancato rinnovo tacito alla naturale scadenza, il proprietario, entro 60 giorni, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi, mediante appositi modelli, il venir meno del requisito agevolativo.
7. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 3-bis e 3-ter, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione con le modalità di cui ai commi

⁴ comma abrogato a decorrere dal 1/1/2016 per effetto delle modifiche normative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. 208/2015)

precedenti. L'eventuale incremento occupazionale, ai fini della durata dell'agevolazione stessa andrà comunicato nell'anno successivo a quello in cui tale incremento si verifica. Nel caso di incrementi occupazionali che determinino un maggior beneficio agevolativo l'imposta non è dovuta per un numero di anni comunque decorrente dalla data di insediamento dell'attività.⁵

Articolo 7

Versamenti dei contitolari

1. Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta municipale propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e che siano facilmente identificabili i singoli contitolari.

Articolo 8

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il comune designa il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'IMU.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività; spetta altresì ad esso la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'IMU.

Articolo 9

Vigenza

1. Le norme del presente capo I del regolamento IUC entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

⁵ comma introdotto con deliberazione Consiglio comunale n. 87 del 29/11/2016

CAPO II - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Articolo 10

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Fossano, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 11

Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 12

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9)⁶, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

⁶ parentesi aggiunta a decorrere dal 1/1/2016 per effetto delle modifiche normative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. 208/2015)

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 13 **Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Articolo 14 **Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può azzerare ovvero aumentare fino al 2,5 per mille in relazione alle singole tipologie di immobili, nel rispetto dei vincoli di legge.
2. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 15 **Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel quale risultano accatastati gli immobili.

Articolo 16 **Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In tutti gli altri casi il titolare del diritto reale è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 100%⁷.

⁷ ultimo capoverso abrogato a decorrere dal 1/1/2016 per effetto delle modifiche normative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. 208/2015)

Articolo 17

Modalità di applicazione del tributo

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di più titolari soggetti al pagamento dell'imposta, questa viene determinata separatamente per ciascun soggetto in base all'utilizzo ed alla quota di possesso di ciascuno, ancorché sussista il vincolo solidale fra i titolari agli effetti del pagamento del tributo.

Articolo 18

Individuazione dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione dell'organo competente sono determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, ed il relativo costo alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 19

Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le specifiche dettate dalle normative vigenti in materia di TASI e con adeguamento alle nuove norme che dovessero successivamente intercorrere.
2. Sono altresì esenti dall'Imposta gli occupanti di immobili di proprietà comunale, limitatamente agli immobili destinati ad usi istituzionali

Articolo 20

Detrazione per abitazione principale

1. Il Comune, con la medesima deliberazione di approvazione delle aliquote, può prevedere l'applicazione di detrazioni a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze (limitatamente agli immobili appartenenti alle

categorie catastali A1-A8-A9)⁸, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale permangano le condizioni agevolative.

2. Tale detrazione può essere stabilita anche in ragione di singole specifiche fattispecie.

Articolo 21

Dichiarazione

1. Ciascuno dei soggetti passivi d'imposta è tenuto a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

Articolo 22

Riscossione

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente

2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs.241/1997, in quanto compatibili.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per il pagamento della TARI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

⁸ parentesi aggiunta a decorrere dal 1/1/2016 per effetto delle modifiche normative introdotte con la Legge Finanziaria 2016 (L. 208/2015)

Articolo 23

Modalità di versamento

1. L'imposta è versata con vincolo di solidarietà fra tutti i soggetti passivi.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi

Articolo 24

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 25

Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

Articolo 26

Clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 27

Disposizioni per l'anno 2014

1. Per il solo anno 2014 il pagamento degli importi dovuti è effettuato in due rate bimestrali, cadenti il 30 settembre ed il 30 novembre 2014. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Articolo 28

Vigenza

1. Le norme del presente capo I del regolamento IUC entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPO III - Tassa sui Rifiuti (TARI)

Art. 29

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) che costituisce, ai sensi dell'art. 1 comma 369 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 30

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 31

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 32

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie (purché non chiuse su almeno tre lati), balconi, terrazzi, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, nonché quelle utilizzate da comunità.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica (se utenza singola), elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 33

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 34

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori (se antecedente);
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, per il solo spazio del lavaggio; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 35

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tassazione:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, a condizione che siano prodotte, a richiesta dell'ente, le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso i soggetti autorizzati.
3. Laddove non sia possibile rilevare l'area di specifica produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, il cui smaltimento deve comunque essere comprovato, si applica una riduzione del 50% della metratura della superficie tassabile, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti del presente articolo, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 36 **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore a 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 37 **Costo di gestione**

1. Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, da approvare

Art. 38
Determinazione della tariffa

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In caso di mancata deliberazione le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo, come previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296

Art. 39
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. In virtù delle norme di cui al Dpr n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti k_a , k_b , k_c e k_d previsti dall'allegato A del Dpr n.158/1999.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. della Legge 23/12/2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione, la

percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è stabilita nella misura del 5%.

6. Poichè, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche. A tale riduzione corrisponde un equivalente aumento dei costi da porre in carico alle utenze non domestiche.

Art. 40

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 41

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 42

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata

all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito costituenti pertinenza di abitazioni sono considerati facenti parte della medesima utenza domestica principale ai fini della determinazione della quota variabile.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a quello corrispondente al nucleo familiare dell'utente o, in mancanza, quello di due componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:

- a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative;
- b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere.

6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, determinano la rideterminazione dell'importo dovuto, con regolazione conguaglio su richiesta del contribuente.

Art. 43

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 44

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal Dpr. n. 158/1999, in base all'attività prevalente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Fanno eccezione al principio di unicità della tariffa, le superfici esclusivamente adibite a magazzino delle categorie di attività ad alta intensità di produzione di rifiuti organici e/o vegetali e ricomprese nelle categorie di attività n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), n. 24 (bar, caffè, pasticcerie) e n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio). Limitatamente a tali superfici la categoria tariffaria di riferimento è la n. 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta)
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 45 **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa Rifiuti (TARI).

Art. 46 **Tributo giornaliero**

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
6. E' comunque data facoltà al soggetto passivo di chiedere il pagamento della corrispondente tariffa annuale del tributo.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 50 (recupero), 51 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 52 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 48 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 49.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 47 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti (TARI) è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa.

Art. 48 **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche (per i soggetti residenti nel Comune) e da apposita dichiarazione sostitutiva (per i non residenti): riduzione del 20 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma precedente si applicano sulla base delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio di ciascun anno o dalla data di prima iscrizione (per le nuove occupazioni intercorrenti in corso d'anno). Tutte le altre agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per ottenere la riduzione di cui alla lettera a) i contribuenti non sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, se ed in quanto ricavabile dalle risultanze anagrafiche.

3. Alle utenze domestiche e non domestiche a carattere agrituristico che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'avvio del compostaggio di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e con indicazione delle modalità impiegate e dell'ubicazione del composter (se in luogo diverso dall'abitazione). L'agevolazione decorre dalla data di presentazione

dell'istanza. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna altresì a consentire al comune di procedere a verifiche, per la verifica della corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 49

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alla parte variabile, nella misura del 20 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da altra idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività in forma non continuativa.

3. Per le attività commerciali all'ingrosso e minuto (con esclusione delle attività ricomprese nelle categorie di attività da 22 a 28 comprese) aventi superficie complessiva superiore a 500 mq. la tassa e' applicata con riferimento ad una superficie che per i soli locali adibiti a magazzino ed autorimessa e' calcolata con abbattimento del 20% per la parte variabile della tariffa.

4. Per le attività industriali aventi superficie tassabile superiore rispettivamente a:

- mq. 1.000: la tassa è applicata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa è calcolata con abbattimento del 30%;
- mq. 5.000: la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa è calcolata con abbattimento del 40%;
- mq. 20.000: la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie che per i locali adibiti a magazzino ed autorimessa e' calcolata con abbattimento del 60%.

Tali riduzioni si applicano solo sulla parte variabile della tariffa

5. La tariffa si applica in misura ridotta, alla parte fissa ed alla parte variabile, nella misura del 30% per i locali ed aree scoperte ricadenti nelle seguenti categorie di attività:

- 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 24 – Bar, caffè, pasticcerie
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

in considerazione della propensione alla produzione di rifiuti organici e/o vegetali, conferiti mediante gli appositi sistemi di raccolta differenziata, il cui costo di smaltimento è inferiore rispetto all'ordinario conferimento di RSU.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 48.

Art. 50

Riduzioni per il recupero

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 661 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano effettivamente avviato al recupero i rifiuti, prodotti sulla superficie tassata, viene

riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda, un esonero dal pagamento del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati avviati.

2. L'agevolazione viene riconosciuta sulla quota variabile della tariffa ed opera alle seguenti condizioni:

- l'avvio al recupero va dimostrato a consuntivo attraverso la presentazione del formulario di identificazione;

- per recupero si intendono le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006

- l'esonero dal pagamento del tributo è stabilito in relazione alla superficie oggetto di tassazione in misura percentuale pari al rapporto percentuale intercorrente tra la quantità di rifiuti avviati al recupero ed il coefficiente potenziale di produzione (kd) determinato in via presuntiva per la categoria tariffaria di appartenenza, come stabilito dal Dpr. n.158/1999.

3. La richiesta di riduzione o esenzione con i giustificativi previsti va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio

4. Alle scuole soggette al pagamento della Tares che aderiscono e collaborano attivamente a programmi di recupero di raccolta differenziata la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20%.

Art. 51

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente appalto di servizi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri calcolati su strada carrozzabile nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, come definita al comma precedente, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 52

Agevolazioni.

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, e nel rispetto di quanto disciplinato al successivo comma 3) in relazione alla situazione reddituale:

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari che abbiano al loro interno un componente al quale vengano erogati assegni terapeutici per patologie psichiatriche;
- b) le abitazioni utilizzate da nuclei anagrafici formati da una o due persone di età pari o superiore a 60 anni, quando le stesse dichiarino di non possedere altri

redditi al di fuori di quelli derivanti dall' assegno sociale o pensione integrata al minimo dell'INPS o altri enti equiparati purché di pari importo e di non essere proprietarie di alcun immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto e sue pertinenze;

- c) le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi al proprio interno persone con invalidità dichiarata pari o superiore al 70%;
- d) le abitazioni occupate da nuclei familiari che percepiscono contributi economici erogati dal consorzio dei servizi sociali (Monviso Solidale) in maniera continuativa. La situazione di disagio economico deve essere attestata da apposita dettagliata e motivata relazione da parte degli operatori del servizio socio-assistenziale.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'esenzione. Per le annualità successive la domanda non dovrà più essere presentata, salvo i casi in cui siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del beneficio. L'ufficio provvederà a richiedere la documentazione relativa alla situazione reddituale necessaria all'ottenimento del beneficio, secondo quanto disciplinato dal successivo comma 5. Per le richieste presentate oltre tale termine, l'eventuale diritto al riconoscimento dell'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per determinare i limiti reddituali ISEE, quale valore di riferimento si assume, per l'anno 2014, l'importo di € 8.000,00. Per gli anni successivi tale valore di riferimento verrà annualmente stabilito dalla Consiglio comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione, il valore di riferimento ISEE si considera prorogato di anno in anno.

4. Sono altresì esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, ovvero gestite per conto del Comune dall'Azienda Speciale Multiservizi del Comune.

Art. 53

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse sono tra loro cumulabili.

Art. 54

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la disponibilità dell'immobile.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti residenti nel Comune non deve essere presentata la dichiarazione relativa alle sole variazioni del nucleo familiare.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. In casi del tutto eccezionali ed adeguatamente motivati, è possibile presentare più dichiarazioni per la medesima occupazione. In tal caso la tassazione avverrà pro-quota di proprietà (o utilizzo).
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante (o da altro soggetto coobbligato) entro 90 giorni dalla cessazione, su modelli predisposti dal Comune, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello di effettiva cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree. Se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, il contribuente non è più tenuto al pagamento dal giorno del subentro.

Articolo 55

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il comune designa il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 56

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione degli importi dovuti può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate di questo comune, cui si fa esplicito rimando.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 57 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente al pagamento del tributo e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 58 Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tassa Rifiuti (TARI) dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. L'importo annualmente dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,49 euro.
3. Il pagamento degli importi è effettuato in due rate cadenti il 31 maggio ed il 16 dicembre. L'importo della prima rata di acconto è calcolato sulla base delle tariffe stabilite per l'esercizio precedente e della situazione esistente per ciascun contribuente al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento; l'importo della seconda rata di saldo è calcolato sulla base delle tariffe stabilite per l'esercizio in corso, con conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della rata di acconto, purchè il versamento sia effettuato sulla base degli importi già conguagliati⁹
4. La Tassa Rifiuti è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero bollettino di conto corrente postale.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di

⁹ comma modificato a decorrere dal 1/1/2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 09/12/2019

accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Le variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo richiesto per l'anno in corso saranno oggetto di apposito scarico (o rimborso) o di recupero mediante emissione di successivi avvisi di pagamento, anche contestualmente alla richiesta per l'anno successivo.

7. Il pagamento delle somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale ambiente, sanzioni ed interessi in seguito all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per mancato o parziale versamento, possono essere altresì versate con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate comunali, a cui si fa espresso rimando.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.

Art. 59

Interessi e rimborsi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 60

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a quelle stabilite dal vigente regolamento generale delle entrate, cui si fa espresso rimando.

Art. 61

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Art. 62
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63
Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. In sede di prima applicazione del tributo sono considerate valide tutte le denunce prodotte ai fini della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, che saranno individuati attraverso le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove ciò non sia sufficiente, per mezzo di apposite richieste formulate dal Comune ai contribuenti interessati.
4. In sede di prima applicazione del tributo la categoria di attività cui far confluire le singole utenze è stabilita sulla base della dichiarazione originaria o di variazione presentata ai fini della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere una diversa classificazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 64
Disposizioni per l'anno 2014

1. Per il solo anno 2014 sono adottati, in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, i seguenti termini:
 - la richiesta di esenzione dal pagamento della TARI di cui al precedente art.27 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
 - il pagamento degli importi dovuti è effettuato in due rate bimestrali, cadenti il 30 settembre ed il 30 novembre 2014. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

ALLEGATO A) – VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU

A) AREE RESIDENZIALI A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA

TIPO DI AMBITO	VALORE
Tutto il territorio	Valore venale con riferimento alla potenzialità edificatoria residua in funzione dei valori di cui a lettera B
Zona Belmonte	
<i>Fino all'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 63,63
<i>Dopo l'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 90,90
Loc. Mellea	
<i>Fino all'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 19,88
<i>Dopo l'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 28,41
Loc. Maddalene	
<i>Fino all'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 25,67
<i>Dopo l'approvazione del P.R.G.C.</i>	al mq. € 36,67

B) AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

TIPO DI AMBITO	VALORE
Zona di Viale R. Elena, Via San Michele, Via S. Lucia, Via Salita Salice e Via Marene	
<i>Per Indici fondiari:</i>	
<i>inferiori o uguali a 1,5 mc./mq.</i>	al mq. € 102,26
<i>superiori a 1,5 mc./mq.</i>	al mq. € 154,94
Zona di Via Circonvallazione, Via Centallo e Via Cuneo, Via Macallè	al mq. € 73,85
Zona Belmonte	al mq. € 56,81
Zone frazionali in San Sebastiano, Murazzo, Maddalene	
<i>aree in regime di S.U.E., fino alla sua approvazione</i>	al mq. € 24,79
<i>aree in regime di concessione singola</i>	al mq. € 36,67
Altre Frazioni	
<i>aree in regime di S.U.E., fino alla sua approvazione</i>	al mq. € 19,11
<i>aree in regime di concessione singola</i>	al mq. € 28,41

Qualora la "cessione per aree e servizi" afferente al volume edificabile sull'area sia già avvenuta i valori sono aumentati del 10%.

C) AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO ED AMBITI URBANI RESIDENZIALI IN ATTUAZIONE

TIPO DI AMBITO	VALORE
Ex Comparto B Viale R. Elena, S. Lucia e Viale Repubblica – ex Comparto a Ristrutturazione Urbanistica n. 21	al mq. € 102,26
Ex Comparto F Via del Lucchetto	al mq. € 85,22

Ex Comparto G Strada Vic. Del Leone	al mq. € 77,47
Ex Comparto H Via Orfanotrofio	al mq. € 102,26
Ex Comparto I Via Orfanotrofio	al mq. € 68,17
Ex Comparto L Via S. Lucia	al mq. € 85,22
Ex Comparto M	al mq. € 77,47
Ex Comparto N	al mq. € 77,47
Comparto O – Ex Comparto n. 23	al mq. € 56,81
Ex Comparto a Ristrutturazione Urbanistica n. 7	al mq. € 180,76
Ex Comparti a Ristrutturazione Urbanistica nn. 8 e 18	al mq. € 144,61
Ex Comparto a Ristrutturazione Urbanistica n. 24	al mq. € 113,62
Zona residenziale Belmonte	al mq. € 42,04
Zone frazionali in San Sebastiano, Murazzo, Maddalene	
<i>aree in regime di S.U.E., fino alla sua approvazione</i>	al mq. € 24,79
<i>aree in regime di concessione singola</i>	al mq. € 36,67
Altre zone frazionali	
<i>aree in regime di S.U.E., fino alla sua approvazione</i>	al mq. € 19,11
<i>aree in regime di concessione singola</i>	al mq. € 28,41

D) TESSUTI CONSOLIDATI PER ATTREZZATURE RICETTIVE E RICREATIVE

TIPO DI AMBITO	VALORE
Zona Belmonte	al mq. € 34,09

E) TESSUTI DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

NUMERO COMPARTO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Comparto n. 1	al mq. € 42,35	al mq. € 56,47
Comparto n. 2	al mq. € 102,26	al mq. € 134,98
Comparti nn. 3, 4, 5	al mq. € 84,11	al mq. € 112,14
Comparto n. 6	al mq. € 93,60	al mq. € 124,80
Comparto n. 7	al mq. € 119,99	al mq. € 159,99
Comparto n. 8	al mq. € 113,62	al mq. € 122,71
Comparto n. 9	al mq. € 11,50	al mq. € 15,34
Comparti nn. 10, 14	al mq. € 74,99	al mq. € 99,99
Comparto n. 11	al mq. € 113,62	al mq. € 142,42
Comparto n. 12	al mq. € 144,61	al mq. € 159,20
Comparto n.13	al mq. € 92,03	al mq. € 122,71
Comparto n. 15	al mq. € 16,23	al mq. € 21,64
Comparto n. 16	al mq. € 18,75	al mq. € 25,00
Comparto n. 17	al mq. € 27,50	al mq. € 36,67
Comparti nn. 18, 19	al mq. € 41,25	al mq. € 55,00

F) TESSUTI PRODUTTIVI DI RILEVO LOCALE ED AMBITI URBANI PRODUTTIVI IN ATTUAZIONE

TIPO DI AMBITO	VALORE
Zona di Via Torino, Via Circonvallazione, Viale Regina Elena, Via Macallè	al mq. €. 45,45
Via Villafalletto, Via Pietragalletto	al mq. €. 39,77
Zona di Via del Santuario, Via Centallo, Via Mondovì (ad est), Zona. Belmonte, Zona.Cussanio	al mq. €. 34,09
Frazione Loreto	al mq. €. 23,24
Frazioni	al mq. €. 17,04

Qualora la "cessione per aree e servizi" afferente al volume edificabile sull'area sia già avvenuta i valori sono aumentati del 10%.

G) TESSUTI DEL RIORDINO PRODUTTIVO

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Zona di Via Circonvallazione, Via Torino, Via Oreglia, Via Nazario Sauro	al mq. € 73,85***	al mq. € 92,32

*** Qualora tali aree siano già individuate quali *aree di completamento e produttive esistenti confermate*, il valore è comunque ragguagliato ad un minimo di euro 73,85

H) AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Via Levaldigi, Via Villafalletto, Via Torino	al mq. €. 30,47	al mq. €. 45,45
Area di Nuovo Impianto ad est di Via Mondovì	al mq. €. 22,72	al mq. €. 34,08
Via del Santuario	al mq. €. 26,48	al mq. €. 39,77
Zone frazionali	al mq. €. 11,36	al mq. €. 17,04

I) AREE PER SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
Centro città per i.f. inferiori o uguali a 1,5 mc/mq	al mq. € 14,32	al mq. € 20,45
Zona di Via Circonvallazione, Via Centallo e Via Cuneo	al mq. € 10,34	al mq. € 14,77
Zona Belmonte	al mq. € 6,00*	al mq. € 8,41
Zone frazionali in San Sebastiano, Murazzo, Maddalene	al mq. € 5,13	al mq. € 7,33

Altre frazioni	al mq. € 4,00*	al mq. € 5,68
----------------	----------------	---------------

PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
Zona di Via Circonvallazione	al mq. € 6,36	al mq. € 9,09
Zona di via Torino, Via Del Santuario, Via Centallo	al mq. € 5,00*	al mq. € 6,82
Frazioni	al mq. € 4,00*	al mq. € 4,00*

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo

L) AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Ambito delle dotazioni di rilievo urbano e territoriale – Foro Boario	al mq. € 76,69	al mq. € 153,39

M) AMBITI PROGETTO DELL'ESPANSIONE URBANA PEREQUATA

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Espansione nord del capoluogo. Comparto Sud	al mq. € 46,48	al mq. € 92,96
Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Ovest	al mq. € 20,92	al mq. € 65,07
Espansione nord del capoluogo. Comparto Nord - Sezione Est	al mq. € 15,34	al mq. € 46,48
Nuclei di Via san Michele	al mq. € 58,10	al mq. € 116,20
Zona frazionale in San Vittore	al mq. € 5,40	al mq. € 10,79
Zona frazionale in Tagliata e Mellea	al mq. € 9,09	al mq. € 18,18
Zona frazionale in Loreto e Piovani	al mq. € 7,95	al mq. € 15,91

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo

N) AMBITO PERQUATO DEL CUNEO AGRICOLO

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
Zona Via Marene – Ferrovia	al mq. € 6,00*	al mq. € 7,73

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo

O) AMBITO PERQUATO DEL POLO SPORTIVO RICREATIVO DI STURA

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
	al mq. € 5,00*	al mq. 6,25

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo

P) AMBITO DELLA CAMPAGNA PARCO DI STURA

TIPO DI AMBITO	DOPO L'APPROVAZIONE DEL P.R.G.C.	DOPO L'APPROVAZIONE DEL S.U.E.
	al mq. € 4,00*	al mq. € 4,00*

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo

Qualora l'area oggetto di valutazione non sia compresa nella tabella viene utilizzato l'importo maggiormente assimilabile.

Qualora l'edificabilità di un'area sia introdotta da Varianti al P.R.G.C. successive all'approvazione della presente, nello spazio intercorrente fra l'adozione preliminare e l'approvazione definitiva, l'importo maggiormente assimilabile é da considerarsi ridotto del 30%.

Per l'applicazione dei valori di cui sopra dovrà farsi luogo, di volta in volta, all'accertamento delle condizioni di rilascio delle concessioni edilizie, valutando l'opportunità dell'applicazione della tariffa adeguata al caso.

ALLEGATO B) – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI TARI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club.